



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot. n. 202501458

Bari, 14 maggio 2025

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO

OGGETTO: OBBLIGO DI STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL FARMACISTA PER DANNI CAGIONATI CON COLPA GRAVE – CHIARIMENTI

Facendo seguito e riferimento a numerosi quesiti pervenuti a quest'Ordine, riferiti all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*" ([clicca qui](#)) ha disposto che:

"Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ... anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché sperimentazione e di ricerca clinica" (comma 1) e che *"Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'art. 9 e all'art. 12 c. 3, **ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave**"* (comma 3).

Dalla suddetta disposizione si evince, pertanto, che le **farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve**, mentre il **farmacista (dipendente e/o titolare di partita IVA) deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave**, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura.

Il predetto obbligo assicurativo è divenuto operativo a seguito dell'entrata in vigore del [decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023 n. 232](#), che, tra l'altro, ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, **tra cui rientra anche il farmacista**, prevedendo all'art. 3 c. 4 che *"L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa **anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive** per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura"*.

A tal proposito, si evidenzia che, in coerenza con il decreto MIMIT n. 232 del 15.1.2023 citato, **Federfarma Nazionale**, da anni garantisce tutte le farmacie associate attraverso la stipula di apposito contratto di assicurazione per la responsabilità civile e professionale. Il contratto attualmente in essere sottoscritto con **Vittoria Assicurazioni copre, oltre al titolare, gli eventuali soci, tutti i collaboratori (dipendenti e/o titolari di partita IVA), senza far distinzione tra colpa**



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

lieve e colpa grave (per dettagli cfr. circolare prot. n. AGAP.DR 6545/150/F7/PE del 7.5.2025 ([clicca qui](#))¹).

L'appendice n. 1 della polizza stipulata da Federfarma specifica, inoltre, che **il rischio assicurato riguarda l'attività professionale del farmacista esercente in farmacia** – comprese le attività accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, pertinenti all'attività esercitata e rientranti nel novero dei servizi eseguibili in farmacia.

La copertura fornita da Federfarma, pertanto, assolve all'obbligo assicurativo previsto dalla L. n. 24/2017 in capo al titolare, agli eventuali soci e a tutti i collaboratori, (dipendenti e/o titolari di partita IVA).

Ne consegue che nessun onere economico derivante dalla copertura assicurativa obbligatoria grava su titolare, eventuali soci e collaboratori (dipendenti e/o titolari di partita IVA). L'onere economico, infatti, è interamente sostenuto da Federfarma.

Ovviamente, i titolari di farmacia e le società non aderenti a Federfarma non godono del predetto beneficio.

Per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - fermo restando che l'assicurazione per colpa lieve è a carico del datore di lavoro - è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo.

EFFICACIA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE E ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO.

Si coglie l'occasione per ricordare l'importante novità introdotta dall'art. 38-bis c. 1 del D.L. 6 novembre 2021 n. 152 (conv. con mod. dalla L. n. 233/2021), che ha sancito, **a decorrere dal triennio formativo 2023-2025** e, quindi, **dal 2026**, che **l'efficacia delle polizze assicurative**, di cui al richiamato art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24, **è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 (settanta) per cento** dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina (cfr. [News n. 03/2023 del 4.1.2023](#)).

Tenuto conto che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull'efficacia delle polizze assicurative professionali, si rammenta che, al fine di consentire ai farmacisti di adempiere all'obbligo ECM, la FOFI in qualità di *provider* nel presente triennio ha messo a disposizione un'ampia offerta formativa (cfr. [News n. 16 del 7.3.2025](#)), completamente gratuita e realizzata in collaborazione la *Fondazione Francesco Cannavò*, fruibile sulla piattaforma federale www.fadfofi.com: si ricorda che, tuttora, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.

Inoltre, si evidenzia che per completare l'obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, **attraverso l'istituto**

¹ La polizza all'art. 1 (oggetto dell'assicurazione R.C.P.), precisa che *“la Compagnia risponde delle somme che il/i titolare/i di ciascuna Farmacia associata alla Contraente e loro collaboratori Farmacisti dipendenti e non, Soci di Società di Titolari, gli associati familiari in partecipazione, purché in possesso di titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni ed iscritti all'Ordine dei Farmacisti, ed i tirocinanti o gli stagisti non ancora in possesso del titolo di abilitazione, siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza **di violazione non dolosa dei doveri professionali** ...”*.



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

dell'Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. [News n. 29 del 8.5.2025](#)).

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si invitano tutti i farmacisti titolari a verificare le proprie polizze individuali, al fine di individuare l'esatto perimetro di copertura delle stesse.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per gli aggiornamenti del caso.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D'Ambrosio Lettieri

*(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3
c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)*